

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ALFONSO SCARANO

Seduta del 23/09/2020

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 22.09.2015, ammontava ad € 41.520,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 346,00 ciascuna.

E' pacifico tra le parti che, nel mese di novembre 2019, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 20.240,67, dopo n. 48 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario in data 25.10.2019 e riferito alla data del 30.11.2019.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23.01.2020, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 4.09.2020 la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.681,20 (al netto di € 1.773,75 già decurtati in sede di estinzione), di cui:

- € 515,05 a titolo di "commissioni di attivazione"
- € 49,14 a titolo di "commissioni di gestione e costo incasso rate";
- € 847,01 a titolo di "commissioni rete esterna"
- € 270,00 a titolo di "spese di istruttoria"

Chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dall'estinzione.

Nelle controdeduzioni, la parte resistente subentrata all'intermediario che aveva originato il contratto controverso, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento per cui è controversia in corrispondenza della rata n. 48:

- ha svolto complesse ed articolate considerazioni circa l'inapplicabilità della sentenza 'Lexitor' all'ordinamento nazionale per cui, in particolare, sarebbe da escludere l'efficacia diretta "orizzontale" di detta sentenza alle pattuizioni tra privati come da giurisprudenza di merito richiamata (sentenza n. 2391/20 del Tribunale di Napoli), nonché la sua applicabilità retroattiva;
 - ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni d'intermediazione;
 - ha eccepito in ogni caso la natura *upfront* di tali commissioni, oltre che delle commissioni di attivazione e delle spese d'istruttoria;
 - ha precisato che le commissioni di gestione e d'incasso rate sono già state rimborsate col criterio del *pro rata temporis* lineare per l'importo di € 1.773,75.
- Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 11 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio*

preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,500%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni attivazione				858,42	Upfront	38,30%	328,75		328,75
Commissioni gestione				2.830,55	Recurring	60,00%	1.698,33	1.773,75	-75,42
Costo incasso rate				207,60	Recurring	60,00%	124,56		124,56
Commissioni rete esterna				1.411,68	Upfront	38,30%	540,64		540,64
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	38,30%	172,34		172,34
Totale				5.758,25					1.090,86

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 1.090,86, cui vanno riconosciuti gli interessi legali a favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.090,86, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA